



Determinazione n. 6 del 28 aprile 2025

OGGETTO: Stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca – scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza – Urgenza a favore della dr.ssa Clarissa Longhi.

L'anno 2025, addì 28 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che in data 4 aprile 2025 prot. n. 25935, è pervenuta dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca la richiesta con unito testo convenzionale inerente la stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di uno specializzando in Medicina d'Emergenza - Urgenza, dr.ssa Clarissa Longhi, presso la SC di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di questa Azienda per un periodo dal 1 maggio 2025 al 31 agosto 2025;

Visto:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- da parte del Direttore SC di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, dr. Roberto Pusinelli in data 14 aprile 2025;
- da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Francesco Giura, e da parte del Direttore della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, dr.ssa Rossana Borchini, entrambi in data 14 aprile 2025;
- da parte del Direttore Sanitario, dr.ssa Brunella Mazzei in data 22 aprile 2025;

Preso atto altresì dell'assenso pervenuto dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca con nota agli atti del 24 aprile 2025, in merito alle integrazioni apportate al testo convenzionale;

Dato atto che il testo convenzionale concordato tra le parti ed allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale è conforme alla normativa sopracitata;

Ritenuto di procedere alla stipula e alla successiva sottoscrizione del rapporto convenzionale in argomento;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ASST;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA



Affari Generali e Istituzionali

Direttore: dott.ssa Anna Lazazzara

Segreteria 031.585.4736 - Fax 031.585.4592

affgen.co@asst-lariana.it

Per le motivazioni riportate in narrativa:

- 1) di stipulare la convenzione individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca – scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza - Urgenza a favore della dr.ssa Clarissa Longhi per un periodo dal 1 maggio 2025 al 31 agosto 2025;
- 2) di dare mandato alla SC Affari Generali e Istituzionali di procedere alla formalizzazione e dalla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;
- 3) di procedere alla successiva sottoscrizione dell'accordo convenzionale in argomento, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'ASST;
- 5) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
- 7) di incaricare il tutor aziendale individuato di dare attuazione agli obblighi oggetto della convenzione e del progetto formativo in argomento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

f.to dott.ssa Anna Lazazzara

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informativi dell'ASST Lariana- Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Lazazzara

Referente per la pratica: Marco Tettamanti

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE	
	INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA	
	SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE	
	FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA	
	D'EMERGENZA-URGENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –	
	BICOCCA.	
	TRA	
	L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, piazza	
	dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154,	
	rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, d'ora in poi	
	denominata “Università”;	
	E	
	L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con sede legale in Como, via	
	Napoleona n. 60 cap. 22100, codice fiscale e partita IVA 03622110132,	
	rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore SC Affari Generali e	
	Istituzionali Dott.ssa Anna Lazazzara, per delega conferita dal Direttore Generale	
	Dott. Luca Filippo Maria Stucchi, quale legale rappresentante, di seguito indicata	
	come Ente Ospitante;	
	VISTI	
	- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di	
	stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e	
	servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di	
	quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e	
	professionale;	
	pag. 1 di 9	

	- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;	
	- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'articolo 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;	
	- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;	
	- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;	
	- la Delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza del 24/03/2025 con la quale è stato approvato un periodo fuori rete formativa dal 1.05.2025 al 31.08.2025, per la dott.ssa Clarissa Longhi, da svolgere presso l'Ente ospitante, esprimendo contestualmente parere positivo per la stipula della presente convenzione;	
	- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, del 16 aprile 2025, con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;	
	- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca del 27 settembre 2023, con la quale è stato approvato un testo di convenzione <i>standard</i> per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture	
	pag. 2 di 9	

assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, dott.ssa Clarissa Longhi nata a Como, il 03/01/1993, codice fiscale LNGCRS93A43C933Z presso il Pronto Soccorso di Emergenza-Urgenza ASST Lariana (CO), per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa

L'attività formativa della dott.ssa Clarissa Longhi inizierà il 01 maggio 2025 e terminerà il 31 agosto 2025. L'attività avrà inizio, in ogni caso, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4 – Strutture

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5 - Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista

in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6 – Attività

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

Art. 7 – Tutore

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la Responsabilità del Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza Dott. Roberto Pusinelli e la guida del Dott. Luca Mellace, individuato come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Coperture Assicurative

l'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinata all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Durante la permanenza presso l'Ente ospitante il medico in formazione sarà sottoposto, ove previsto, a sorveglianza sanitaria da parte della S.C. di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca alla SC di Medicina del Lavoro Preventiva e Radioprotezione dell'Ente

	ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le	
	finalità di cui sopra.	
	Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la	
	propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno	
	quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:	
	- L'Azienda provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università	
	le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi	
	prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020" e s.m.i." e alla conseguente	
	classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;	
	- nel caso in cui gli specializzandi siano classificati come "Esposti", l'Università	
	provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n.	
	101/2020 "e s.m.i." e a trasmettere all'Azienda il giudizio di idoneità previsto	
	agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i." prima dell'inizio delle	
	attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico	
	autorizzato.	
	- Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", l'Azienda	
	provvederà per tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la	
	classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a	
	trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni	
	dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed	
	eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione. L'indirizzo e-mail a	
	cui inviare le dosi è il seguente: radioprotezione@unimib.it	
	Ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 2 e s.m.i.", l'Azienda provvederà,	
	all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente	
	convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020 "e s.m.i.", a fornire i	
	pag. 6 di 9	

dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a trattare i dati personali nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante.

In relazione ai trattamenti effettuati nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento. Ciascuna Parte si impegna a garantire la conformità dei trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità, assicurando la trasparenza verso gli interessati e l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate.

Le Parti garantiscono che le attività di trattamento saranno effettuate esclusivamente da soggetti autorizzati, adeguatamente formati e vincolati alla riservatezza, e che saranno adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati personali trattati.

L'Ente Ospitante, per le finalità connesse allo svolgimento delle attività formative, provvederà a nominare i medici in formazione specialistica dell'Università come soggetti autorizzati al trattamento, previa formazione specifica e consegna di apposita informativa, secondo quanto previsto dall'art. 29 del GDPR.

Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" al link <https://www.unimib.it/privacy>. Per quanto riguarda

l'ASST Lariana (CO), l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link <https://www.asst-lariana.it/v2/info/privacy/>.

Art. 11 – Mensa e uniformi

L'Ente ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Doveri del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 10, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Durata della convenzione

La presente convenzione produce effetti dal 01 maggio 2025 al 31 agosto 2025, corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Clarissa Longhi presso il Dipartimento di Emergenza-Urgenza per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Ente ospitante. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione n. 50486/2020 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5

e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15 – Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

Per delega del Direttore Generale

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Dott.ssa Anna Lazazzara

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.